

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-230 del 20/01/2020
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE PREFERENZIALE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE IN LOCALITA' SAN GIUSEPPE IN COMUNE DI COMACCHIO (FE). DITTA: F.LLI ARVEDA DI SILVANO E ALCESTE ARVEDA S.N.C. PRATICA: FE05A0158.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-210 del 16/01/2020
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno venti GENNAIO 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "*Progetto Demanio Idrico*");

PRESO ATTO che con PG/06/1080233 del 29/12/2006, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, la Ditta F.lli Arveda di Silvano e Alceste Arveda S.N.C., p.Iva 00182870386, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, nel Comune di Comacchio (FE),

località S. Giuseppe, ad uso industriale, assentita ai sensi dell'art.50 della l.r.7/2004 con det. 8083/2006 (cod. pratica FE05A0158), come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante 3 pozzi aventi tutti profondità di m 3,5;
- ubicazione del prelievo: Comune di Comacchio (FE), loc. San Giuseppe, via Arti e Mestieri 4, su terreno di proprietà della concessionario, censito al fg. n.38, mapp. n.1087 ; coordinate UTM RER: x:754717.9; y: 957624.6; x: 754739.9; y: 957628.6; x: 754633.9; y: 957630.6;
- destinazione della risorsa ad uso industriale;
- portata massima di esercizio pari a l/s 4,10;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 250;

PRESO INOLTRE ATTO che

- con domanda PG/2009/0109759 del 13/05/2009, la Ditta F.lli Arveda S.N.C. ha richiesto di variare:
 - la portata massima di esercizio da l/s 4,10 a 4,26;
 - il volume d'acqua complessivamente prelevato da mc/annui 250 a 480;
- con domanda PG/2019/190604 del 11/12/2019, la Ditta F.lli Arveda S.N.C. ha perfezionato e confermato quanto dichiarato con la domanda PG/2009/0109759 del 13/05/2009;

DATO ATTO che:

- la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art.50 della l.r.7/2004 e 31, r.r. 41/2001;
- che quanto richiesto con domanda PG/2009/0109759 del 13/05/2009 si configura quale variante sostanziale alla concessione e che, conseguentemente, si è proceduto a pubblicare la stessa sul BURERT n. 430 del 27/12/2019, senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione in base alla valutazione ex ante condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall' Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2019/0146694 del 24/09/2019) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

ACCERTATO che la richiedente:

- con DET-AMB-2019-4414 del 25/09/2019 è stata accolta la richiesta del pagamento rateizzato dei canoni arretrati per le annualità dal 2006 al 2019 e disposto il piano di rateizzazione;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2020;
- ha versato in data 16/01/2020 la somma pari a 48,03 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 04/06/2006 nella misura di 250,00 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica FE05A0158;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Ditta F.lli Arveda di Silvano e Alceste Arveda S.N.C., p.Iva 00182870386, il rinnovo con variante sostanziale della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee cod. pratica FE05A0158, come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante 3 pozzi aventi profondità di m 3,5;

- ubicazione del prelievo: Comune di Comacchio (FE), loc. San Giuseppe, via Arti e Mestieri 4, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n.38, mapp. n.1087; coordinate UTM RER: x:754717.9; y: 957624.6 (Pozzo A73); x: 754739.9; y: 957628.6 (Pozzo A74); x: 754633.9; y: 957630.6 (Pozzo B1141);
 - destinazione della risorsa ad uso industriale;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 1,05 per il Pozzo n. A73 (codice FEA3431), l/s 1,05 per il Pozzo n. A74 (codice FEA3432), l/s 2,16 per il Pozzo n. B1141, (codice FEA301), per complessivi l/s 4,26;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 480;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2024;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 16/01/2020;
 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 298,03 euro;
 5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 298,03 euro;
 6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
 11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le

controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Unità Progetto Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA

ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a F.lli Arveda di Silvano e Alceste Arveda S.N.C., c.f. 00182870386 (cod. pratica FE05A0158).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n.3 pozzi aventi profondità di m 3,5, con tubazione in acciaio zincato del diametro interno di mm 40, equipaggiato con elettropompa autoadescante non sommersa aspirante della potenza di kw 1,5.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Comacchio (FE), via Arti e Mestieri 4, loc. S. Giuseppe, su terreno di proprietà del concessionario censito al fg.38, mapp. 1087; coordinate UTM RER: x:754717.9; y: 957624.6 (Pozzo A73); x: 754739.9; y: 957628.6 (Pozzo A74); x: 754633.9; y: 957630.6 (Pozzo B1141).

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale: le acque prelevate dal pozzo B1141 sono impiegate per la realizzazione di manufatti in cemento vibrato e quindi per la preparazione del calcestruzzo mediante l'utilizzo di un mescolatore planetario; le acque prelevate dai pozzi A73 e A74 sono utilizzate per irrorare tratti di piazzale nonché prodotti prefabbricati realizzati dalla proprietà durante il processo di finitura degli stessi.

Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a:

- Pozzo n. B1141 l/s 2,16;
- Pozzo n. A73 l/s 1,05;
- Pozzo n. A74 l/s 1,05;

nel limite di volume complessivo pari a 480 mc/annui.

2. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, per un totale di circa 100 giorni/anno.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico freatico di pianura costiero (Cod. 9020ER-DQ1-FPC).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, mediante una delle seguenti modalità:
 - bonifico bancario su conto corrente intestato a "Regione Emilia-Romagna" – IBAN: IT42C0760102400001018766582;
 - bollettino postale su conto corrente intestato a "Regione Emilia-Romagna" – Numero: 1018766582.

In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 298,03 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2024.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche

alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario, se richiesto dall'Amministrazione concedente, sarà tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

9. Osservanza di leggi e regolamenti – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.